

ALLEGATO A POLIZZA N. 2026/03/2642367
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI INPS ANMI-FEMEPA

Premesso che:

- l'**Associazione Nazionale Medici INPS ANMI – FEMEPA** (d'ora in avanti denominata ANMI – FEMEPA) intende stipulare, in uno spirito di solidarietà a tutela dei suoi iscritti in regola con il pagamento della quota associativa, un'assicurazione di tutela legale;
- la **Società Reale Mutua di Assicurazioni** (d'ora in avanti denominata Reale Mutua) è disponibile a prestare tale assicurazione a tutti i soci di ANMI – FEMEPA,

la presente polizza cumulativa assicura gli iscritti all'**Associazione Contraente ANMI – FEMEPA** che esercitano l'**attività professionale in qualità di Medici Dipendenti INPS**.

La polizza può essere estesa:

- ai Medici Convenzionati INPS;
- ai Medici ai Medici Fiscali INPS;
- Medici Pensionati INPS già assicurati con polizza Reale Mutua con polizza RC Professionale, che ne faranno richiesta;

1. ATTIVITÀ SVOLTA

A precisazione di quanto indicato nel modulo di polizza Reale Mutua assicura in base alle condizioni riportate sul Mod. 5029LEG-ED.01/2019 le spese legali e peritali relative all'attività di:

Medici Dipendenti INPS

Attività di Medico INPS, compresi l'incarico di medico competente (ai sensi del D.lgs n. 81/2008), e l'attività di CTU/CTP, consulenza medica, medico legale, medico del lavoro (con esclusione degli interventi chirurgici) svolta in regime libero professionale intramoenia/extramoenia (**ATTIVITÀ BASE**).

L'attività libero professionale intramoenia/extramoenia (con l'esclusione degli interventi chirurgici) diversa da quella assicurata con la Garanzia BASE è compresa solo se è stata acquistata l'estensione di garanzia ed è stato pagato il relativo sovrappremio (**ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONE**).

N.B. L'Estensione Libera Professione non è acquistabile dai Medici Dipendenti INPS che esercitano le seguenti specializzazioni:

- Anestesiologia/Rianimazione;
- Neonatologia/Rianimazione neonatale;
- Ortopedia/Traumatologia;
- Ostetrica/Ginecologia

Medici Convenzionati INPS

Attività di Medico INPS, compresa l'attività di CTU/CTP, consulenza medica, medico legale, medico del lavoro (con esclusione degli interventi chirurgici) svolta in regime libero professionale intramoenia/extramoenia (**ATTIVITÀ BASE**).

L'attività libero professionale intramoenia/extramoenia (con l'esclusione degli interventi chirurgici) diversa da quella assicurata con l'ATTIVITÀ BASE (**ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONE**).

N.B. L'Estensione Libera Professione non è acquistabile dai Medici Convenzionati INPS che esercitano le seguenti specializzazioni:

- Anestesiologia/Rianimazione;
- Neonatologia/Rianimazione neonatale;
- Ortopedia/Traumatologia;
- Ostetrica/Ginecologia.

Medici Fiscale INPS

Attività di Medico Fiscale INPS, compresa l'attività di CTU/CTP, consulenza medica, medico legale, medico del lavoro (con esclusione degli interventi chirurgici) svolta in regime libero professionale intramoenia/extramoenia (**ATTIVITÀ BASE**).

L'attività libero professionale intramoenia/extramoenia (con l'esclusione degli interventi chirurgici) diversa da quella assicurata con l'ATTIVITÀ BASE (**ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONE**).

N.B. l'Estensione Libera Professione non è acquistabile dai Medici Convenzionati INPS che esercitano le seguenti specializzazioni:

- ☐ Anestesiologia/Rianimazione;
- ☐ Neonatologia/Rianimazione neonatale;
- ☐ Ortopedia/Traumatologia;
- ☐ Ostetrica/Ginecologia.

Medici Pensionati INPS

Attività libero professionale di CTU/CTP, consulenza medica, medico legale, medico del lavoro (con esclusione degli interventi chirurgici).

2. TABELLA DEI PREMI

Tipologia di Assicurato	Attività per tipologia di assicurato come descritta al Punto 1
Dipendente	€ 125,00
Convenzionato	
Fiscale	
Pensionato	

3. ESCLUSIVA

Si conviene tra le Parti che le condizioni della presente polizza sono riservate esclusivamente ai soci di ANMI – FEMEPA.

4. CONDIZIONE B - RAPPORTI CONTRATTUALI

A maggior precisazione di quanto indicato nel Mod. 5029LEG-ED.01/2019 condizione B-Rapporti Contrattuali punto 1) l'assicurazione vale anche a tutela del rapporto di lavoro, per le spese sostenute per controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con Enti del Servizio Sanitario Nazionale o con privati o con l'INPS.

5. DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA CUMULATIVA

La presente Polizza cumulativa decorre dalle ore 24.00 del 01.03.2026 e scade, senza alcun obbligo di disdetta, alle ore 24.00 del 01.03.2027.

Reale Mutua si impegna a comunicare, su richiesta di ANMI – FEMEPA e entro due mesi dalla scadenza contrattuale, le condizioni economiche e normative per l'eventuale rinnovo del contratto. **L'assenza di tale comunicazione equivale a indisponibilità alla prosecuzione della garanzia.**

6. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

Ogni iscritto deve inviare a ANMI – FEMEPA l'apposito Modulo di scelta, la garanzia decorre, per ogni singolo assicurato, dalle ore 24 della data:

- di effetto della Polizza cumulativa per coloro già iscritti alla medesima data di effetto e che ne facciano richiesta;
- del giorno in cui l'Associazione Contraente riceve tale Modulo per coloro che si iscrivono all'Associazione contraente successivamente alla data di effetto del contratto.

7. LIMITI DI INDENNIZZO

I limiti di indennizzo indicato alla voce MASSIMALE PER SINISTRO € 20.000,00 nel frontespizio del Mod.5029LEG-ED.01.2019 si intende valido per sinistro ed anno assicurativo e per singolo assicurato.

8. RETROATTIVITÀ

In deroga al punto 4.1 "Inizio e termine della garanzia" le prestazioni operano anche per le controversie di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza, per la prima volta, nel periodo di validità dell'assicurazione e originate da eventi che si sono verificati fino a 5 anni prima della data di decorrenza dell'assicurazione (cioè, nel periodo di validità dell'assicurazione o nel periodo di retroattività di 5 anni).

Il periodo di retroattività di 5 anni si applica alle sole spese sostenute per:

- La difesa nei procedimenti penali per delitti dolosi, colposi e contravvenzioni;
- La difesa nei procedimenti davanti alla Corte dei Conti relativi alla responsabilità amministrativa o contabile e nei giudizi di conto.

9. CALCOLO DEL PREMIO ALLA FIRMA – REGOLAZIONE PREMO

Premesso che alla data di effetto della presente polizza ANMI – FEMEPA non dispone del numero esatto degli iscritti, versa a Reale Mutua a titolo di acconto l'importo di € 7.500,00 (comprensivo di imposte) suddiviso in due rate semestrali di pari importo.

La rata alla firma di € 3.750,00 ferma la validità della garanzia, sarà pagata entro 15 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

Entro 90 giorni dall'effetto della polizza il Contraente si impegna a fornire l'elenco completo degli iscritti alla data del 01.03.2026, con l'indicazione di tipologia di Assicurato e a pagarne contestualmente il relativo conguaglio.

Entro il decimo giorno di ogni mese il Contraente si impegna a fornire l'elenco completo degli iscritti del mese solare precedente e a pagarne contestualmente il relativo conguaglio.

CONTEGGIO DEL PREMIO LORDO INIZIALE

ASSOCIATI N. 60

x

€ 125,00 Premio Lordo pro-capite

=

€ 7.500,00 Premio lordo annuo

IL CONTRAENTE

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

ANMI -FEMEPA

REALE MUTUA ASSICURAZIONI
C.so Sempione, 169 - 20125 Legnano (MI)
Tel. 0331 478411 - info@agenzia minesi.it
Agenti Procuratori
Minesi e Capoferri S.n.c.